



COMUNE DI PALERMO  
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,  
TRIBUTI E PATRIMONIO  
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

---

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO  
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)  
E\_MAIL [ragioneriagenerale@comune.palermo.it](mailto:ragioneriagenerale@comune.palermo.it)

Ai Sigg. Dirigenti  
Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Personale della Ragioneria Generale  
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto  
Al Sig. Assessore al Bilancio  
Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 917368 del 19.06.2018

Oggetto: Incentivi per le funzioni tecniche - rilievi della Magistratura Contabile.

Nonostante sia già in vigore da due anni, il nuovo codice degli appalti presenta parecchie zone grigie in ordine all'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche. Dubbi a cui cercano di dare risposte le sezioni regionali delle Corti dei Conti.

Sulla specifica materia è intervenuta recentemente la Sezione regionale di controllo per le Marche, con propria deliberazione n.28/2018, pubblicata sul sito della sezione il 12 giugno, rilevando quanto segue.

La materia *de qua*, oggetto di richiesta di svariati pareri, è disciplinata dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni recante il Codice dei contratti pubblici.

*"Dalla lettura della disposizione normativa sopra richiamata emerge chiaramente che presupposto necessario e ineludibile per procedere all'accantonamento di risorse finanziarie nell'apposito fondo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche, previa adozione di apposito regolamento, sia la presenza di una "gara".* In mancanza di una gara l'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni non prevede l'accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione (1).

Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.

Si deve escludere, pertanto, dagli incentivi per funzioni tecniche qualsiasi fattispecie non espressamente indicata dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

Solo in presenza di una procedura di gara o in generale di una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dall'amministrazione. Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione(2).

(1) Così, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR

(2) Così, Corte dei Conti, sezione di controllo per le Marche, deliberazione n. 28/2018/PAR

Ne consegue che sono escluse ai fini di accantonamento del fondo importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto.

Tale aspetto è evidenziato altresì dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018/QMIG.

L'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "*incentivi per funzioni tecniche*", consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

In particolare, il comma 2 dell'art. 113 in esame consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, "*ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara*".

Si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati all'adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell'incentivo.

Sulla questione è anche rilevante considerare che la norma contiene un sistema di vincoli compiuto per l'erogazione degli incentivi che, infatti, sono soggetti a due limiti finanziari che ne impediscono l'incontrollata espansione: uno di carattere generale (il tetto massimo al 2% dell'importo posto a base di gara) e l'altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente).

La Sezione delle Autonomie, infine, ribadisce che per l'erogazione degli incentivi l'ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e la sede idonea per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati.

Consolida i su richiamati principi la Sezione regionale di controllo per la Toscana, la quale risponde a quesiti posti dal sindaco della città metropolitana di Firenze in riferimento alla disciplina inerente la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare "*... se le funzioni effettivamente svolte in relazione a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed i servizi manutentivi siano incentivabili o meno ai sensi del citato art 113*".

In merito la Sezione mette in evidenza un profilo di rilievo, ossia la palese intenzione restrittiva del legislatore, che al comma 2 dell'art. 113 fa espresso riferimento al fatto che il fondo viene costituito "*ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti*". Tale necessità sembra presente solo per le attività caratterizzate da una certa complessità, che risulta assente nelle attività di manutenzione, attività per lo più semplici, che non necessitano di uno sforzo supplementare affinché l'esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, il progetto, i tempi e i costi. Di conseguenza, non sussistendone tale necessità, la previsione dell'incentivo per tali attività sarebbe illegittima (3).

Si ritiene, dunque, che in assenza di una norma esplicita, non è possibile inserire tra le "*funzioni tecniche*" da incentivare l'attività manutentiva (4).

F.to Il Ragioniere Generale  
(Dott. Bohuslav Basile)

(3) Così, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 186/2017/PAR.

(4) In tal senso, Corte dei conti, sez. Emilia, del. n. 118/2016; sez. Puglia, del. n. 5/2017; sez. Veneto, del. n. 338/2017; sez. Umbria, del. n. 51/2017; **in senso contrario**, sez. Lombardia, del. n. 190/2017 e 191/2017